



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA
N. Interno: 45 del 05-05-2023

DETERMINAZIONE N. 280 R.G. DEL 05-05-2023

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) FINO AL 30/09/2023" - CIG: ZE73AB8843 - DETERMINA A CONTRARRE - STUDIO LEGALE BALDUCCI ROMANO FABIO DI UDINE (UD)

CODICE CIG: ZE73AB8843

La sottoscritta dott.ssa Martina Paiola, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con provvedimento sindacale prot. n. 5714 del 01/03/2023;

Rilevata la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Viste:

- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP e Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. n. 267/2000";*
- *la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025";*
- *la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2023 ad oggetto "Approvazione Sistema di misurazione e valutazione delle performance";*

Visti:

- *il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, in particolare:*
 - *l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;*
 - *l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*
 - *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
 - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
 - *l'articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*



- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 (cd. Decreto "Semplificazioni") e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, lett. a), modificato dal D.L. n. 77/2021;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 36, comma 1, sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il par. 4 relativo all'affidamento diretto;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per contrastare possibili eventi corruttivi;

Rilevato che

- l'articolo 37 del Regolamento UE 679 / 2016 (d'ora in poi anche GDPR o RGPD o Regolamento) prevede che le autorità pubbliche nominino un Responsabile della Protezione dei Dati (d'ora in poi anche RPD);
- l'articolo 39 del citato Regolamento UE stabilisce che il Responsabile della Protezione dei Dati è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- il paragrafo 5 dell'articolo 37 del RGPD stabilisce che il RDP è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;
- le linee guida del WP 29 in tema di RPD (versione 5 aprile 2017) precisano che il RPD oltre ad avere una conoscenza specialistica della normativa in tema di privacy e protezione dati deve avere una adeguata conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa in cui deve operare;

Ritenuto di affidare al RPD, oltre ai compiti espressamente stabiliti dal Regolamento, anche quello di:

- interfaccia con il Responsabile della transizione digitale previsto dall'articolo 17 del CAD (decreto legislativo n. 85/2005 e smi) in modo da garantire un equilibrato e coerente sviluppo del processo di digitalizzazione con quello di data protection;
- interfaccia con il Responsabile della trasparenza in modo da garantire una corretta e coerente gestione degli obblighi di trasparenza con quelli di riservatezza;
- interfaccia e punto di contatto non solo del garante ma anche degli interessati dai processi di trattamento dati;



- formatore e sensibilizzatore del personale nelle tematiche della riservatezza dei dati e data protection in generale;

Precisato:

- che non si ritiene opportuno affidare l'incarico di RPD a personale interno all'ente e che pertanto si opta per l'affidamento del ruolo ad un soggetto esterno, essendo questa possibilità prevista espressamente dal RGPD al paragrafo 6 dell'articolo 37;
- che il WP 29 nelle linee guida citate (linee guida WP 29 versione 5 aprile 2017) precisa che il soggetto esterno può essere una persona fisica o giuridica il quale assolve ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi;
- che, sempre il WP 29, nelle citate linee guida, precisa che se la funzione di RPD è svolta da un fornitore esterno di servizi, i compiti stabiliti per il RPD potranno essere assolti efficacemente da un team operante sotto l'autorità di un contatto principale designato e "responsabile" per il singolo cliente e che, in tal caso, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente al fornitore esterno operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nel RGPD;
- che il RPD per il corretto svolgimento del ruolo deve garantire un adeguato livello di indipendenza e di assenza di conflitto di interessi;

Considerato che il servizio di Data Protection Officer (DPO) affidato con Determinazione NRG 543 del 14/09/2021, è scaduto;

Ritenuto di procedere ad un affidamento ponte alla Studio Legale Balducci Romano Fabio, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD), P.IVA: 02117280301 al fine di assicurare l'erogazione del servizio in oggetto;

Tenuto conto che si tratta comunque di un affidamento fino al 30/09/2023;

Visti:

- l'articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 (e s.m.i.);
- l'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
- l'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012;
- l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ed il DPCM 11 luglio 2018;

Dato atto che, avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, la procedura autonoma di cui alla presente determinazione è consentita in quanto:

- non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori;
- non sussiste l'obbligo di ricorso alla CUC / SUA;

Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che il costo complessivo del servizio in oggetto risulta inferiore a 5.000 euro;

Dato atto che CONSIP, con il comunicato del 06/08/2016, ha istituito nell'ambito del MEPA una nuova procedura per eseguire l'affidamento e precisamente la trattativa con un unico operatore economico, modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico, rispondente alle fattispecie normative dell'affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. 50/216) e della procedura negoziata senza previa pubblicazione del



bando, con un solo operatore economico, prevista dall'art. 63 Codice degli Appalti pubblici, che consente di contrattare direttamente con un unico operatore economico;

Ritenuto pertanto di procedere mediante trattativa con un unico operatore economico sul MePA;

Acquisito il codice identificativo di gara, CIG, rappresentato dalla sequenza alfanumerica ZE73AB8843;

Visto l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a tenore del quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";

Visto l'articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in forza del quale "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";

Ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto, nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 fino al 30 giugno 2023, e altresì al fine di pervenire all'individuazione definitiva del contraente nel rispetto del termine perentorio di due mesi dall'avvio del procedimento;

Dato atto che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 139.000 euro, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'articolo 35, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, nonché quanto prescritto dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto 2.1;

Vista la richiesta di preventivo per l'affidamento diretto del servizio descritto in oggetto, presentata mediante Trattativa diretta sul MePA n. 3539514, in data 21/04/2023

Vista l'offerta presentata dall'operatore economico Studio Legale BALDUCCI ROMANO FABIO, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD), P.IVA: 02117280301, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante Trattativa diretta sul MePA n. 3539514, conservata in atti al



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

protocollo n. 11800 del 02/05/2023, per l'importo omnicomprensivo al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 1.405,44 (compenso pari ad € 1.107,69, oltre CPA pari ad € 44,31 ed IVA 22% pari ad € 253,44);

Considerato che le caratteristiche del servizio offerto:

- sono conformi alle specifiche tecniche descritte nella richiesta di offerta;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;

Dato atto che il prezzo risultante dalla trattativa diretta risulta congruo, poiché in linea con il prezzo praticato per l'appalto scaduto;

Dato atto che l'affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento come da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in sede di presentazione dell'offerta;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), in atti, fornite da Studio Legale BALDUCCI ROMANO FABIO, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD), P.IVA: 02117280301;

Verificate, nel rispetto di quanto prescritto dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.2.2, avuto riguardo all'importo del servizio de quo:

- l'insussistenza di annotazioni sul Casellario ANAC per la società in parola, come da nota conservata in atti;
- l'insussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 80 co.1, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (protocollo comunale n. 12154/2023, agli atti);
- la regolarità contributiva della suddetta società, come attestato dal DURC On Line allegato alla presente, protocollo INAIL_36299234 con scadenza validità al 12/05/2023, in base a quanto previsto all'art. 80 co. 4;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico alla Ditta "Studio Legale BALDUCCI ROMANO FABIO, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD), P.IVA: 02117280301, in persona del legale rappresentante firmatario dell'offerta presentata mediante Trattativa diretta sul MePA n. 3539514, conservata in atti al protocollo n. 11800 del 02/05/2023;

Dato atto che l'affidamento di cui al presente procedimento è avvenuto nel rispetto del termine di due mesi previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

Ritenuto infine di impegnare la spesa per l'importo complessivo di € 1.405,44 (compenso pari ad € 1.107,69, oltre CPA pari ad € 44,31 ed IVA 22% pari ad € 253,44) derivante dall'affidamento del servizio in oggetto, da esplicarsi dalla data di stipula del contratto fino al 30.09.2023, al cap. 10326 "Spese per gestione GDPR e aspetti inerenti la privacy" del bilancio di previsione E.F. 2023;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), delle Linee guida ANAC n. 15 (recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici») e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione n. 241 del 03/12/2014;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Per quanto nella parte narrativa riportato,

DETERMINA

- 1) **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- 2) **di assumere** il ruolo di responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in oggetto, in qualità di Responsabile di Area incaricato presso questo ente;
- 3) **di adottare** il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) **di acquisire** il Servizio di Data Protection Officer (DPO) fino al 30/09/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 all'operatore economico Studio Legale BALDUCCI ROMANO FABIO, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD), P.IVA: 02117280301, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'importo complessivo di € 1.405,44 (compenso pari ad € 1.107,69, oltre CPA pari ad € 44,31 ed IVA 22% pari ad € 253,44);
- 5) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la continuità del servizio di Data Protection Officer al Comune di San Pietro in Cariano ai fini dell'applicabilità del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), garantendo l'applicazione del medesimo in tutte le azioni amministrative degli uffici comunali;
 - l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di Data Protection Officer (DPO) fino al 30/09/2023;
 - il ricorso allo strumento della trattativa con un unico operatore economico del Me.PA., previsto per il servizio in oggetto, prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste all'interno della lettera di richiesta offerta;
 - il sistema e la procedura di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 6) **di dare atto** che la spesa totale prevista pari ad € 1.152,00 oltre IVA 22%, per l'importo complessivo di € 1.405,44, trova copertura al bilancio di previsione E.F. 2023, come segue:

Esercizio	Missione	Programma	Ex Capitolo	Importo
2023	1	8	10326	€ 1.405,44 (compenso € 1.107,69 - CPA: 44,31 € - 253,44 € IVA)

- 7) **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo	10326	Descrizione		Spese per gestione GDPR e aspetti inerenti la privacy	
SIOPE		CIG	ZE73AB8843	CUP	NO
Creditore	Studio Legale BALDUCCI ROMANO FABIO, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD), P.IVA: 02117280301 (cod. ben. 122429)				

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Causale	Affidamento del servizio di Data Protection Officer (DPO) fino al 30/09/2023		
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio		
Impegno importo	€ 1.405,44 (compenso € 1.107,69 - CPA: 44,31 € - 253,44 € IVA)	Scadenza	31/12/2023

- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- 9) **di procedere** alla successiva liquidazione degli importi di cui sopra con appositi provvedimenti a seguito della presentazione di idonei documenti contabili;
- 10) **di dare atto** che i pagamenti osserveranno l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11) **di precisare** che il codice CIG ZE73AB8843 sarà indicato dalla società qui incaricata nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
- 12) **di dare atto** che l'affidatario è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti;
- 13) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267 del 18 ottobre 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" compete al Responsabile del servizio interessato la stipulazione del contratto in oggetto, che verrà stipulato mediante procedura telematica all'interno della piattaforma MEPA;
- 14) **di prendere atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di acquisto di importo inferiore alla soglia comunitaria, come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- 15) **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 16) **di inviare** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;
- 17) **di dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, in base a quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii..



Determinazione n. 280 R.G. del 05-05-2023

Oggetto: PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) FINO AL 30/09/2023" - CIG: ZE73AB8843 - DETERMINA A CONTRARRE - STUDIO LEGALE BALDUCCI ROMANO FABIO DI UDINE (UD)

Preliminare di determinazione n. 45 del 02-05-2023 - AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile del Procedimento: Paiola Dr.ssa Martina

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA AMMINISTRATIVA
*Paiola Dr.ssa Martina***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

